



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi

Il Capo Dipartimento

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di
Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti
d'Appello

Ai Sigg. Commissari per la Liquidazione degli
Usi Civici

LORO SEDI

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della
Formazione

Alla Direzione Generale del Bilancio e della
Contabilità

SEDE

OGGETTO: Fondo risorse decentrate anno 2021.

Fondo di sede destinato all'erogazione dei compensi da contrattare a livello decentrato.

Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato con D.M. 10 maggio 2018.

In data 30 maggio 2023 è stato sottoscritto l'**Accordo sull'utilizzazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021** che si allega alla presente e, riguardo agli istituti contrattuali in oggetto, si rinvia al contenuto della recente circolare prot. 123707.U del 17 maggio u.s. riguardante l'Accordo relativo all'anno 2020.

Si ritiene, tuttavia, opportuno fornire alcune indicazioni con particolare riferimento agli elementi di novità contenuti nell'Accordo in oggetto.

Art. 2, lett. a)

Gli importi delle particolari posizioni di lavoro (indennità) relativi all'anno 2021 vengono incrementi del 10% e la Direzione generale del bilancio e della contabilità provvederà, come di

consueto, all'assegnazione delle occorrenti risorse finanziarie, fornendo eventuali ulteriori elementi di dettaglio.

Art. 2, lett. b)

Per la *performance* individuale viene confermata la disciplina prevista per l'anno 2020 e si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare richiamata in premessa.

Art. 2, lett. c)

Per il solo anno 2021 sono previste risorse *una tantum* derivanti dai risparmi connessi al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e accertati ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le stesse vengono destinate alla remunerazione delle *performance* organizzativa e, a tal fine, devono essere ricomprese nell'ambito della contrattazione del fondo di sede e contrattate secondo i corrispondenti criteri previsti dalla successiva lett. d).

Si ritiene, al riguardo, che il rinvio sia da intendersi limitato ai criteri previsti per la c.d. quota 80% e non dovrebbe riguardare, pertanto, né il medesimo limite percentuale né la c.d. quota 20%.

Art. 2, lett. d)

Viene confermata la disciplina del Fondo di sede, sulla base di criteri analoghi a quelli già previsti nei precedenti accordi.

Ciò considerato, oltre al rinvio allo specifico contenuto dell'Accordo in oggetto, si intendono integralmente richiamate, per la parte relativa al Fondo di sede, le indicazioni contenute nelle precedenti circolari attuative.

Sulla base delle modalità già seguite in passato, l'assegnazione complessiva "lordo dipendente" costituirà oggetto del riparto, a livello distrettuale, disposto e comunicato dal Direttore generale del bilancio e della contabilità, laddove verrà data separata indicazione delle risorse destinate:

- alla *performance* individuale - **lett. b)** - che, si ricorda, non sono ricomprese nell'ambito della contrattazione del fondo di sede;
- alla *performance* organizzativa - **lett. c)** - derivanti dai c.d. risparmi COVID-19 e da contrattare nell'ambito del fondo di sede secondo lo specifico criterio indicato;
- alla contrattazione del Fondo di sede - **lett. d)** - secondo i criteri previsti dall'Accordo.

Le relative somme dovranno essere ripartite tra le sedi di contrattazione, proporzionalmente al personale presente nell'ambito dei corrispondenti uffici e, laddove previsto, contrattate a livello decentrato (sede R.S.U.) entro 60 giorni dalla data di comunicazione, nell'ambito del distretto, della presente circolare e degli importi assegnati.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono soggetti a controllo preventivo gli accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale.

Pertanto, anche gli accordi sottoscritti a livello locale accompagnati da una relazione illustrativa e tecnico finanziaria *ex art. 40, comma 3-sexies* del decreto legislativo n. 165/2001 dovranno essere trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero, con le modalità che saranno comunicate dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità in occasione del riparto delle risorse finanziarie.

Come per le precedenti contrattazioni, gli accordi definitivi dovranno poi essere, altresì, trasmessi telematicamente secondo la procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi ai sensi della Convenzione interistituzionale A.R.A.N.- C.N.E.L.



CAMPO
GAETANO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
08.06.2023
08:31:50
GMT+01:00

Gaetano Campo